

FOGLIO INFORMATIVO

Aggiornato al 18 novembre 2013

Crediti documentari e Lettere di credito stand-by su altra banca

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Soc. Coop. per azioni
Sede legale e amministrativa: P.le De Matthaeis 55 - Frosinone
tel. 0775 2781 - fax 0775 875019
Sito internet : www.bpf.it indirizzo email bpf@bpf.it
Codice ABI: 05297.7
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: n. 5118.5.0
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: Trib. FR n. 7689
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Aderente al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e al FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
Capitale sociale e Riserve al 31/12/2012 euro 89.560.751

Caratteristiche e rischi tipici

CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente alla fornitura e alla spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI), dalle "Norme supplementari alle NUU per la presentazione elettronica" (NUU) e dalla "Prassi bancaria internazionale uniforme per l'esame dei documenti nelle operazioni di credito documentario" (PBIU), in quanto non espressamente derogate.

Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante - condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

CAMBI UTILIZZATI PER LE OPERAZIONI IN DIVISA ESTERA

Le singole operazioni di cambio verranno regolate al cambio pattuito di volta in volta dalle parti. In mancanza verrà applicato il cambio indicativo di riferimento rilevato dalla Banca Centrale Europea nel giorno di esecuzione dell'operazione.

CREDITI DOCUMENTARI

Crediti documentari ricevuti dall'Italia o dall'estero

- Diritto fisso di notifica euro 50,00

- Se confermati.

Commissione di conferma per trimestre o frazione in funzione della scadenza, della rischiosità del Paese e della banca controparte: minimo 0,40%, massimo 5,00% dell'importo con un minimo di euro 100,00

E' facoltà esclusiva della banca decidere se confermare o meno il credito documentario

- Se con pagamento a vista.

Commissione di utilizzo.	0,40% dell'importo con un minimo di euro	70,00
--------------------------	--	-------

- Se con pagamento differito.

Commissione di accettazione:		Importo minimo euro 70,00
	fino a 2 mesi	0,500%
	fino a 3 mesi	0,625%
	fino a 4 mesi	0,750%
	fino a 5 mesi	0,875%
	fino a 6 mesi	1,125%
	oltre 6 mesi	1,125% + 0,25% per ogni mese aggiuntivo

- Al regolamento.

Commissione di intervento e/o di negoziazione:	0,20% dell'importo con un minimo di euro 5,00	
Valuta di accredito:	2 gg. calendario Forex dalla data operazione	

- Commissione di modifica:	euro	50,00
----------------------------	------	-------

- Commissione di trasferimento:	0,40% dell'importo con un minimo di euro	70,00
---------------------------------	--	-------

- Commissione esame documenti per crediti negoziabili/utilizzabili su altra banca:	euro	50,00
--	------	-------

- spese postali (sia per la fase di notifica che per quella di utilizzo):	euro	10,00
---	------	-------

- spese di corriere (per spedizione documenti in Italia e all'estero): tariffario DHL vigente, minimo	euro	35,00
---	------	-------

Crediti documentari emessi in favore dell'Italia o dell'estero

- Se non confermati da Banca corrispondente.

Commissione di apertura per mese o frazione:	0,08% dell'importo con un minimo di euro	70,00
--	--	-------

- Se confermati da Banca corrispondente.		
Commissione di conferma per trimestre o frazione:	0,40% dell'importo con un minimo di euro	70,00
- Spese postali/swift:	euro	25,00
- Se con pagamento a vista.		
Commissione di utilizzo:	0,40% dell'importo con un minimo di euro	70,00
- Se con pagamento differito.		
Commissione di accettazione:	Importo minimo euro	70,00
	fino a 2 mesi	0,500%
	fino a 3 mesi	0,625%
	fino a 4 mesi	0,750%
	fino a 5 mesi	0,875%
	fino a 6 mesi	1,125%
	oltre 6 mesi	1,125% + 0,25% per ogni mese aggiuntivo
- Al regolamento.		
Commissione di intervento e/o di negoziazione:	0,20% dell'importo con un minimo di euro	5,00
- spese di trasferimento (swift, TARGET, EBA, ecc.)	euro	15,00
- Valuta di addebito	data operazione	
- Commissione di modifica	euro	50,00
- Commissione di mancato utilizzo	0,20% dell'importo con un minimo di euro	50,00
- Commissione di trasferimento	0,40% dell'importo con un minimo di euro	70,00
- Spese postali (sia per la fase di apertura che per quella di utilizzo)	euro	15,00
- Spese per rilascio liberatoria	euro	50,00
- Spese di corriere (per spedizione documenti in Italia e all'estero) tariffario DHL vigente, minimo	euro	35,00

LETTERE DI CREDITO STAND-BY e APERTURE DI CREDITO SEMPLICI ROTATIVE

- Commissione di apertura:	2,50% annuo dell'importo con un minimo di euro	100,00
- Spese postali/swift:	euro	20,00
- Spese di emissione:	euro	40,00
- Spese di corriere (per spedizione documenti in Italia e all'estero):	tariffario DHL vigente, minimo euro	35,00
NOTA: Per tutte le operazioni sopra elencate é fatta salva la possibilità di recuperare gli oneri eventuali reclamati da corrispondenti, quelli di natura fiscale, nonché le ulteriori spese sostenute per spedizione di documenti a mezzo posta, corriere celere, spese telefoniche, ecc...		

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto previa in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura conto, previa restituzione dell'importo del credito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Tre giorno lavorativo.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca – P.le De Matthaeis 55 – 03100 Frosinone - oppure tramite email all'indirizzo ufficio.reclami@bpf.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, consultare la Guida concernete l'accesso all'Arbitro bancario Finanziario a disposizione del cliente presso la banca oppure chiedere alla banca stessa.
- Conciliatore Bancario Finanziario.
Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipen-

dente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	<i>Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente son in vigore le NUU. Pubblicazione 500 del 1993) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.</i>
Apertura	<i>Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.</i>
Prestazione prevista dal credito	<i>Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.</i>
Modifica	<i>Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.</i>
Utilizzo	<i>E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.</i>
Rischio Paese	<i>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)</i>